

TI_GERICHTE 10.2003.704 vom 29. April 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.704

FR: TI_GERICHTE 10.2003.704 du 29 avril 2004

IT: TI_GERICHTE 10.2003.704 del 29 aprile 2004

Erwägungen

E. 23

cpv. 1 LDDS; 49 cifra 4, 64 n. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1, 2, 2.1., 4, negativo ai quesiti postisub1.1., 1.2., 1.3., decaduto il quesito postisub3;

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di lieve infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a _____ nel periodo fine maggio 2003 ■ 5 novembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 4013/2003 del 2 dicembre 2003, limitatamente a otto cittadini ecuadoriani;

condanna ACCU 1,

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di fr. 230.-- per complessivi fr. 830.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione dell'emigrazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 600.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 30.-- testi

fr. 1'030.--totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.